

N. 9524/16 R.G.N.R.  
N. 17085/16 R.G.G.I.P. STRALCIO AL 30640/18 R.G.G.I.P



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

in persona della dr.<sup>ssa</sup> [redacted], all'udienza preliminare del 13-11-2018 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e di motivazione contestuale lettura, la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale come sopra rubricato, promosso nei confronti di

[redacted]  
RINUNCIANTE A COMPARIRE  
nato a Solopaca (BN) il giorno 15/09/1969  
attualmente detenuto per altra causa presso la Casa di Reclusione di Opera  
difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di Brindisi;

[redacted]  
ASSENTE  
nato in Iran il 06/06/1948,  
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia sotto riportato;  
difensore di fiducia avv. [redacted] del Foro di Milano;



### IMPUTATI

#### CAPO A):

[redacted] e [redacted]  
(in concorso con [redacted] e [redacted]):  
[redacted], nella sua qualità di liquidatore di fatto, pianificatore dell'istituzione del [redacted];  
[redacted], nella sua qualità di amministratore unico della [redacted] 13.12.2011  
al 06.04.2012 e di liquidatore della stessa dal 06.04.2012 alla data del fallimento;  
[redacted], nella sua qualità di amministratore unico della [redacted] dal 17.05.2006 al  
13.12.2011;  
[redacted] nella sua qualità amministratore di fatto della [redacted]  
del reato p. e p. agli artt. 110 c.p., art. 223, comma 2 n. 2, comma 1 in relazione all'art. 216, primo comma n. 1) e n. 2) e art. 219 comma 1 e comma 2 n. 1) del R.D. 16.03.1942 n. 267 perche, nelle qualità sopra specificate di amministratori e liquidatori della [redacted] dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 10.07.2015 con sentenza n. 603/15.

#### 1) distraevano:

- 1) l'immobile sito in Milano via Degli Zuccaro n. 9, identificato al catasto al foglio 511, part. 228, sub. 701 che veniva conferito il 20.07.2011 dalla fallita [redacted] al [redacted] e da quest'ultimo poi alla [redacted] con la finalità di sottrarlo alle azioni giudiziarie dei creditori;
- 2) la somma complessiva di E. 1.440.000,00 circa trasferita dai conti correnti della fallita alla [redacted] negli anni 2009, 2010 e 2011 senza titolo;
- 3) la somma complessiva di E. 427.794,30 trasferita dai conti correnti della fallita alla [redacted] negli anni 2011 e 2012, senza reale motivazione;

II) cagionavano il fallimento della società, avente un passivo pari ad E. 2.091.389,10, di cui E. 1.992.223,16 nei confronti di Equitalia Nord Spa, finanziando sistematicamente la società dal 2008 tramite il mancato pagamento delle imposte che ulteriormente aggravavano il dissesto gravando la società di ulteriori interessi e sanzioni.

III) sottraevano con lo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della [REDACTED], rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della medesima.

Con l'aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 L. Fall e di avere cagionato alla società un danno di rilevante gravità.

In Milano il 10.07.2015

#### CAPO B):

[REDACTED] e [REDACTED]  
del reato p. e p. dall'art. 11 D. Lgs 74/2000 in quanto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in capo alla [REDACTED], pari ad E. 222.525,77, maturate tra il 2008 ed il 2011, in data 20-07-2011 conferivano gli immobili di proprietà della società, siti in via degli Zuccaro, nel [REDACTED], e da quest'ultimo poi li trasferivano in data 14.12.2011 alla [REDACTED] al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva del citato importo da parte dell' Erario.  
In Milano nelle date sopra indicate

Con la recidiva plurima reiterata specifica infra-quinquennale ex art. 99 c.p. per [REDACTED];  
Con la recidiva infra-quinquennale ex art. 99 c.p. per [REDACTED].

PARTE CIVILE COSTITUITA nei confronti del solo [REDACTED]:  
(revocata la costituzione di parte civile nei confronti di [REDACTED]):  
Fallimento [REDACTED] rappresentata dal curatore [REDACTED]  
con studio in Milano, piazza Sant'Alessandro n.6,  
assistita dall'avv. [REDACTED] del foro di Milano

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

##### Del Pubblico Ministero:

condanna di [REDACTED] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione;  
condanna di [REDACTED] alla pena di anni tre di reclusione

##### Della parte civile costituita Fallimento [REDACTED]:

condanna del solo imputato [REDACTED] alla pena che sarà ritenuta equa;  
condanna dell'imputato al risarcimento del danno patrimoniale e morale subito, quantificato nell'ammontare di E. 1.867.794; condanna dell'imputato al pagamento di un provvisorio immediatamente esecutivo di E. 800.000,00;  
condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali, come da separata nota

##### Della difesa di [REDACTED]

in principalità: assoluzione per non aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp;  
in subordine: minimo della pena, circostanze attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza n. 3264/2014.

##### Della difesa di [REDACTED]

con riferimento al reato di cui al CAPO A): assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp; in subordine: minimo della pena, circostanze attenuanti generiche;  
con riferimento al reato di cui al CAPO B): sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cpp per essere l'imputato già stato giudicato in ordine allo stesso fatto, con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti n. 3031/18 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Seconda Penale in composizione monocratica in data 9-3-2018, irrevocabile in data 3-4-2018; in ogni caso PENA SOSPESA.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 16-3-2018 il PM procedente chiedeva il rinvio a giudizio di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria fallimentare, nonché al reato fiscale loro rispettivamente ascritti, descritti in imputazione.

Alla prima udienza preliminare del 10-4-2018, celebrata nella assenza degli imputati [REDACTED] (detenuto per altra causa e rinunciante a comparire), [REDACTED] tutti assistiti dai rispettivi difensori di fiducia (tranne il [REDACTED], assistito da difensore di ufficio), il GUP disponeva la separazione della posizione di [REDACTED] Dani, irreperibile sul territorio dello Stato. Compariva altresì il difensore della persona offesa fallimento [REDACTED], che depositava atto di costituzione di parte civile nei confronti di tutti gli imputati. Tutte le parti chiedevano quindi congiuntamente un rinvio del procedimento, in pendenza di trattative (tra il Fallimento e la difesa di uno degli imputati, [REDACTED]) dirette al risarcimento del danno alla persona offesa.

Alla successiva udienza del 14-5-2018 le parti chiedevano ulteriore rinvio per la pendenza delle trattative, che veniva disposto per la successiva udienza del 20-7-2018 e quindi per quella del 28-9-2018.

All'udienza del 28-9-2018 la difesa di [REDACTED], munito di procura speciale, chiedeva per il proprio assistito - detenuto per altra causa e rinunciante a comparire - la definizione del procedimento con rito abbreviato incondizionato. Il giudice ammetteva il rito abbreviato richiesto e rinviava la discussione al 30-10-2018.

All'udienza del 30-10-2018 la difesa della parte civile dichiarava di revocare la costituzione di parte civile nei confronti di [REDACTED]; la difesa di quest'ultimo chiedeva breve rinvio al fine di concordare una richiesta di applicazione pena con il PM procedente; il GUP invitava a discutere la difesa del [REDACTED], che rassegnava in quella sede le proprie conclusioni.

Alla successiva udienza del 13-11-2018 la difesa di [REDACTED] dava atto del mancato raggiungimento di un accordo con il PM titolare del procedimento su una richiesta di patteggiamento e chiedeva di essere ammesso al rito abbreviato. Il GUP, nulla opponendo tutte le altre parti, ammetteva il rito abbreviato anche per lui e lo autorizzava a concludere.

Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il GUP decideva alla medesima udienza, dando lettura di sentenza con motivazione contestuale.

## MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE

Chiara si evidenzia, dalla disamina dei documenti acquisiti al fascicolo, la penale responsabilità sia di [REDACTED] sia di [REDACTED] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria fallimentare aggravata ai sensi dell'art. 219 comma 2 n. 1) l.fallim. (pluralità di fatti di bancarotta), descritto al CAPO A); chiara si evidenzia altresì la penale responsabilità del [REDACTED] in ordine al reato fiscale di cui all'art. 11 D.L.vo n. 74/2000, descritto al CAPO B), mentre il coimputato [REDACTED] è già stata giudicato con sentenza irrevocabile in ordine a tale fatto, sicché nei suoi confronti deve essere emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi degli artt. 649 e 529 cpp.

Né le difese di entrambi gli imputati hanno contestato nell'am la sussistenza della penale responsabilità dei loro assistiti, quantomeno con riferimento al reato di cui al CAPO A) dell'imputazione, tanto più che, come riferito congiuntamente dalle parti alla prima udienza, vi sono state trattative tra le difese e la Curatela, dirette al risarcimento del danno al Fallimento ed alla proposizione di una istanza congiunta con l'Ufficio Requirente di applicazione pena ex art. 444 cpp; all'esito del mancato raggiungimento dell'accordo con il Pm titolare del procedimento (nonostante la revoca della costituzione di parte civile) la difesa di uno degli imputati - [REDACTED] - ha poi formulato (dopo diversi rinvii del procedimento) richiesta di essere giudicato con abbreviato ex art. 438 cpp.

Questi i fatti, quali si evincono dalla relazione ex art. 33 l.fallim. depositata in data 19-1-2016 con relativi allegati dal Curatore nominato avv. [REDACTED], dalla seconda relazione integrativa depositata in data 21-12-2016, nonché dalle annotazioni di servizio redatte dai militari del Primo Gruppo Operativo della Guardia di Finanza delegati delle indagini e dagli atti ad essa allegati.

Il presente procedimento trae origine dal Fallimento della società [REDACTED], dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza emessa in data 9/10-7-2015.

La [REDACTED] è stata costituita in data 17-5-2006, con capitale sociale pari a E. 10.000,00, che apparteneva al 100% dal momento della costituzione al fallimento al socio unico [REDACTED] (nei cui confronti il procedimento è stato sospeso per irreperibilità) ed aveva come oggetto sociale l'attività di import-export di strumenti

9

meccanici di precisione, di commercio di articoli di bigiotteria, di argenteria e di oggetti preziosi; la sede legale era Milano, via A. Sciesa n. 24/A; tale sede coincideva con lo [redacted] di Milano, riferibile all'avv. [redacted] [redacted] soggetto gravato da plurimi precedenti penali (cfr. le sentenze n. 54922/12 RGNR e n. 895/13 RGGIP emessa nei suoi confronti) e dedito alla commissione di reati di natura fallimentare, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e sottrazione fraudolenta delle imposte.

Il [redacted], che era socio al 100%, è stato amministratore unico della società fino al 13-12-2011, data nella quale è subentrato nella medesima carica tale [redacted] (nei cui confronti in data odierna è stato emesso decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cpp), che secondo gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è stato identificato come uno degli innumerevoli "prestanomi" dell'avv. [redacted].

Dalle relazioni e annotazioni della Guardia di Finanza risulta che la società fallita, dopo essere diventata cliente dello studio [redacted] ed avere trasferito la propria sede presso quest'ultimo, in data 6-4-2012 è stata posta in liquidazione volontaria e nel medesimo giorno il [redacted] è stato nominato liquidatore della società fino al 10-7-2015, data del fallimento.

Il Curatore ha riferito di non avere ricevuto né rinvenuto la documentazione contabile e societaria e di avere pertanto avuto difficoltà a ricostruire le cause del dissesto societario, nonché gli affari societari e il patrimonio. Gli unici bilanci depositati sono quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.

Con riferimento alle cause del dissesto, il Curatore ha riferito nella sua prima relazione di "non aver elementi per dare indicazioni certe sulle cause del dissesto" (cfr. pag. 12 della prima relazione), ma nella seconda relazione ha ricondotto le cause del fallimento alle vicende relative ad un immobile, sito in Milano in via degli Zuccaro n. 9 par. 228 sub. 701, che è stato acquistato dalla [redacted] in data 11-3-2011 e successivamente trasferito durante la liquidazione, in data 14-12-2011, in pregiudizio della massa dei creditori, dapprima ad un "trust" appositamente costituito e infine ad una terza società, la [redacted].

Questi nel dettaglio i passaggi relativi all'acquisto ed alla successiva distrazione di detto immobile, come indicati dal Curatore.

- prima della messa in liquidazione, e precisamente in data 11.03.2011, la [redacted] acquistava da un'altra società, la [redacted] per un corrispettivo di E. 1.800.000,00 una porzione di immobile sito in Milano, via Degli Zuccaro n. 9, identificato al Catasto al foglio 511, particella n. 228, sub n. 701; il rappresentante legale ed amministratore della società venditrice [redacted] era [redacted]; il rappresentante legale della società acquirente [redacted] era [redacted] in qualità di procuratore speciale.

- quattro mesi dopo, in data 20-7-2011, la [redacted] costituiva un primo trust, denominato "[redacted]", con sede in Milano in via C. Battisti n.21. Il Curatore ha segnalato a questo proposito di non aver rinvenuto il "libro eventi" relativo a tale *trust*, ma di avere ricostruito le vicende relative allo stesso. Il *trust* aveva come disponente la stessa società fallita; la carica di Guardiano era ricoperta da tale sig.ra [redacted] (familiare dell'odierno imputato). Lo scopo e l'oggetto del trust erano quelli di costituire un patrimonio destinato ex art. 2447 cc al fine della più efficace conservazione e valorizzazione: ed infatti la società conferiva nel "[redacted]" la porzione di immobile appena acquistato dalla [redacted].

- anche la società venditrice [redacted], a sua volta, rappresentata dal [redacted] e alla presenza dell'avv. [redacted], costituiva un secondo trust, denominato [redacted], nel quale conferiva (oltre a ad altri immobili) l'altra porzione di immobile sempre sito sempre in Milano, via Degli Zuccaro n. 9, che non aveva venduto alla società poi fallita; il trustee era la stessa società [redacted] e come Guardiano veniva nominata la sig.ra [redacted] moglie del [redacted];

- pochi mesi dopo, successivamente alla costituzione dei due trust sopra citati, e precisamente in data 14.12.2011, sia la [redacted] (amministrata in quel momento da [redacted] prestante dell'avv. [redacted] in qualità di trustee del [redacted], sia la [redacted] (amministrata da [redacted] in qualità di trustee del [redacted], costituivano una nuova società, la [redacted]; in buona sostanza i soci di tale nuova società erano gli stessi dei due trust sopra indicati; l'amministratore unico di tale nuova società era tale [redacted] moglie di [redacted].

- in tale nuova società (la [redacted]) venivano conferite - dai due proprietari [redacted] e [redacted] - entrambe le porzioni di immobile in parola, che si trovavano nella libera disponibilità della [redacted]:

- il primo "[redacted]" conferiva alla [redacted] l'immobile di via degli Zuccaro n. 9, foglio 511, mappale 228 sub. 701, zona censuaria 2, piano SI-T-1, categoria A/10, classe 5, vani 19, rendita Euro 11.529,90; conferiva altresì "attività commerciali" del valore di E. 400.000,00; il conferimento riguardava in buona sostanza la "palazzina uffici" di circa 480 mq e del valore (cfr. perizia dott. [redacted], alleg. 2 alla relaz. del curatore) in E. 1.584.000,00;
- il secondo "[redacted]" conferiva alla [redacted] l'immobile di via degli Zuccaro n. 9, foglio 228 sub. 702, zona censuaria 2, piano SI-T, categoria D/8, rendita Euro 26.412,00; conferiva altresì "attività commerciali" per E.

2.600.000,00; il conferimento riguardava in buona sostanza la "capannone" di circa 1.466 mq e del valore (cfr. perizia dott. [REDACTED], alleg. 2 alla relaz. del curatore) in E. 2.638.000,00;

Il Curatore, dopo avere ricostruito le vicende relative all'immobile in parola, ha riferito poi che pochi mesi dopo il trasferimento della porzione dell'immobile a favore della [REDACTED], e precisamente in data 6-4-2012, la [REDACTED] veniva posta in liquidazione volontaria, e veniva dato atto nel relativo verbale (redatto dal notaio [REDACTED] dell'autorizzazione conferita al liquidatore nominato [REDACTED] (il prestantome dell'avv. [REDACTED] di istituire un c.d. "trust liquidatorio": quel trust che invero era stato già costituito l'anno precedente, il 20-7-2011.

A proposito dell'immobile in parola, occorre evidenziare che nelle more del procedimento in data 13-4-2016 il Pm procedente, all'esito degli accertamenti eseguiti dai militari, ha chiesto al GIP di autorizzare il sequestro preventivo ex art. 321 cpp dell'immobile oggetto della distrazione descritta in imputazione: vale a dire l'immobile sito a Milano, via degli Zuccaro n. 9, che dalla società poi fallita [REDACTED] era stato distratto a favore del [REDACTED] e da esso alla [REDACTED], con la finalità di sottrarlo alle azioni giudiziarie dei creditori. Il GIP ha autorizzato il sequestro e lo stesso è stato eseguito dai militari in data 26-7-2016. Peraltro, dopo circa un anno in data 14-8-2017 su istanza dello stesso Curatore nominato avv. [REDACTED] il sequestro preventivo è stato revocato dal Pm procedente, dal momento che già a far tempo dal 20-7-2016 (dunque ancor prima della esecuzione del sequestro in parola) lo stesso beneficiario [REDACTED] - di cui il Fallimento era "trust" e dunque beneficiario -, grazie all'intervento del Curatore lo aveva restituito alla procedura.

Più precisamente, nella seconda relazione integrativa il Curatore ha fatto presente di avere provveduto a contattare in data 9-2-2016 il socio di [REDACTED] [REDACTED] il quale si è reso disponibile, al fine di evitare contenziosi, ad operare affinché il Fallimento riuscisse ad ottenere la restituzione dell'immobile distratto a favore di [REDACTED] sicchè:

- il socio unico di [REDACTED] in liquidazione (e ormai) in fallimento [REDACTED], nella sua qualità di unico beneficiario del [REDACTED], ha provveduto alla sostituzione del beneficiario finale del trust, sostituendo a se stesso il fallimento (cfr. doc. 4 alleg. alla relaz.integr. del curatore);
- lo statuto sociale di [REDACTED] è stato modificato, prevedendo la possibilità per il socio di recedere 'ad nutum' (cfr. doc. 5 alleg. alla relaz.integr. del curatore);
- a quel punto il [REDACTED], nella sua qualità di socio della [REDACTED] in data 20-7-2016 ha esercitato il diritto di recesso ed ha ricevuto quale liquidazione della propria quota l'assegnazione agevolata dell'immobile a suo tempo conferito (cfr. doc. 6 alleg. alla relaz.integr. del curatore).

In questo modo il fallimento è rientrato in possesso dell'immobile indicato in imputazione.

Inoltre il Curatore ha aggiunto di avere provveduto ad interrogare [REDACTED] in ordine alla finalità della complessa operazione sopra descritta; in quella sede lo stesso ha riferito che il fine di quella operazione era il salvataggio della sua società, la [REDACTED]

*"L'immobile di via degli Zuccaro n. 9 a Milano era integralmente di pro proprietà della società [REDACTED] società a me riferibile e di cui sono tutt'ora amministratore. Essa aveva un mutuo con la banca CARIGE che non riusciva ad onorare; CARIGE aveva anche fatto il pignoramento dell'immobile per metterlo all'asta. Poco prima che andasse all'asta si è riusciti ad ottenere un mutuo da parte della [REDACTED] che si è resa acquirente di una porzione dell'immobile. Il prestito ottenuto dalla banca Etruria unitamente a E. 400.000,00 circa sempre di provenienza di [REDACTED] hanno consentito il pagamento integrale del debito verso CARIGE con liberazione delle ipoteche. Altra parte dell'immobile è stata invece conferita in un trust denominato [REDACTED]. Il progetto era quello di uscire dalla difficile situazione della [REDACTED] trasferendo l'immobile in una nuova società di nuova costituzione, la [REDACTED] al fine di rafforzare la possibilità di vendere l'immobile al meglio".*

In buona sostanza, quello che risulta processualmente accertato è che tutte le società sopra indicate - [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] erano di fatto nella piena disponibilità di [REDACTED] che ne era l'amministratore di fatto e che si è avvalso in parte di soggetti spregiudicati come l'odierno imputato, [REDACTED].

Ciò risulta in particolare dalle seguenti circostanze:

- dal fatto che [REDACTED] moglie di [REDACTED] non percepisse redditi né presentasse dichiarazioni fiscali;
- dalla circostanza che in data 14.12.2011, medesimo giorno della costituzione della società, la [REDACTED] rilasciasse al marito mandato *ad negotia* per compiere qualunque atto di gestione in nome e per conto della [REDACTED]
- che tale società fosse divenuta intestataria degli immobili di via degli Zuccaro n. 9 (che erano di proprietà prima della [REDACTED] oggetto di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, poi della [REDACTED] oggi fallita);

- che l'ex dipendente della [redacted], tale [redacted] abbia riferito che nonostante le disposizioni gli venissero impartite da [redacted] il reale responsabile della società era proprio il [redacted]; era lui che dava indicazioni lavorative a tutti i dipendenti e proprio su sua disposizione si era proceduto al licenziamento dei dipendenti.

Dagli atti risulta quindi che il [redacted], formalmente costituito per rendere più agevole la liquidazione della società [redacted] su indicazione dell'avv. [redacted], avesse in realtà come unico scopo quello di sottrarre l'immobile alle pretese creditizie di valore pari a 843.325,43 Euro, cifra nella quale risulta un debito della [redacted] nei confronti dell'Erario pari a E. 222.525,77 per omesso versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il Curatore ha poi evidenziato che dopo la messa in liquidazione di [redacted] ha cominciato a svolgere analoga attività sociale un'altra società che nel frattempo era stata costituita: [redacted], non solo, dal certificato della CCIAA di Milano, allegato alla relazione del Curatore (cfr. doc. 11 alleg. alla stessa), risulta che tale società, costituita in data 17-6-2013 da tali [redacted] e [redacted] (i cui ultimi due erano ex dipendenti della [redacted]), ha cominciato ad occupare proprio l'immobile di via degli Zuccaro n. 9, e ad istituire in quel luogo la sede operativa.

E ancora, il Curatore ha accertato che la società neo-costituita [redacted] ha ricevuto senza alcun titolo evidente numerosi trasferimenti di denaro dalla fallita [redacted] per un totale di 1.440.000,00 Euro: più precisamente, sono state documentate importanti disposizioni di bonifico a favore di [redacted] - che è la rete televisiva utilizzata da [redacted] per l'attività di vendita televisiva, come risulta anche dalla pagine web [redacted] che riporta in calce la società [redacted]. In buona sostanza lo scioglimento anticipato della [redacted] è stato finalizzato non ad interrompere la attività sociale, ma a consentire la prosecuzione della stessa, pressochè senza soluzione di continuità, con la nuova [redacted] ed a pregiudicare le ragioni della massa creditoria.

Anche il magazzino della società fallita è stato svuotato a vantaggio di terzi, e in particolare dell'imputato [redacted]: queste le dichiarazioni di [redacted] sul punto:

*"Per quanto riguarda il magazzino della [redacted] non ricordo se i beni che ne facevano parte fossero di valore (trattasi comunque di un po' di argenteria, prevalentemente tappeti, mobili, oggettistica, stampe e grafiche). Il magazzino, in realtà il fondo di magazzino, è stato portato da via degli Zuccaro a via A. Sciesa presso lo studio [redacted], unitamente a tutti i computer, stampanti, server, due fotocopiatrici e tutta la documentazione contabile e sociale. Non so che fine abbiano fatto. Presso l'immobile sito a Milano via degli Zuccaro... ci sono alcuni beni di proprietà di [redacted] che non sono stati portati in via A. Sciesa...per ragioni logistiche, costi e mancanza di spazi. Si tratta di un muletto 'Rubustus' (che nelle more è stato acquisito alla procedura e venduto attraverso [redacted] con ricavo di E. 800,00)".*

Conclusivamente, è possibile affermare con tranquillizzante certezza che [redacted] nella sua qualità di liquidatore di fatto e pianificatore, in veste di avvocato, dell'intera operazione e dell'istituzione del [redacted] debba essere ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione commessa ai sensi dell'art. 216 comma 1 l.fallim. ai danni del Fallimento, descritta al CAPO A) dell'imputazione ed avente ad oggetto:

- la porzione di immobile di via degli Zuccaro n. 9, finito alla società terza [redacted] occorre precisare sul punto che la condotta distrattiva si è senz'altro consumata: è infatti irrilevante e non sminuisce la responsabilità del [redacted] il fatti che nelle more del procedimento, grazie all'intervento del Curatore, l'immobile distratto sia poi rientrato nella disponibilità della procedura;
- la somma di E. 1.440.000,00, che dalla fallita [redacted] è stata bonificata dopo la liquidazione della stessa a favore di [redacted], vale a dire alla rete televisiva utilizzata dalla nuova società costituita [redacted];
- il magazzino della società fallita, che dalla sede di via degli Zuccaro n. 9 è stato trasferito presso lo studio legale dell'avv. [redacted], a Milano in via A. Sciesa, come riferito dal co-imputato [redacted] né residua dubbio alcuno sul fatto che tali dichiarazioni rese dal chiamante in correità e rilevanti ai sensi dell'art. 210 cpp siano soggettivamente credibili ed attendibili, considerato che le stesse sono state riscontrate dal fatto che proprio nello studio dell'avv. [redacted] sia stato rinvenuto il muletto - che la procedura ha poi venduto - , e dal fatto che il co-imputato [redacted] abbia di fatto posto in essere un comportamento collaborativo che ha consentito alla procedura di ritornare in possesso dell'immobile sopra descritto.

[redacted] deve essere ritenuto responsabile, quale artefice dell'intera operazione, anche della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avendo sottratto con lo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della [redacted] e rendendo in questo modo impossibile per il Curatore la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della medesima.

Con riferimento al reato di cui al CAPO B), è evidente che attraverso l'operazione sopra descritta [redacted] in concorso con [redacted] ha commesso il reato p. e p. dall'art. 11 D. Lgs 74/2000 in quanto, proprio al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in capo alla [redacted] pari ad E. 222.525,77, maturate tra il 2008 ed il 2011, in data 20.07.2011 ha conferito l'intero immobili di proprietà della società, sito in via degli Zuccaro, nel [redacted] e da quest'ultimo l'ha poi trasferito in data 14-12-2011 alla [redacted] rendendo in questo modo impossibile la riscossione coattiva dell'importo suindicato da parte dell' Erario.

Non residua dubbio alcuno che anche [redacted] debba essere ritenuto responsabile della condotta distrattiva descritta al CAPO A) dell'imputazione, tanto più che lo stesso deve essere identificato come l'amministratore di fatto di tutte le società in parola, a lui riconducibili.

E' infatti pacifico in giurisprudenza di legittimità che...

Con riferimento invece al reato descritto al CAPO B), nei confronti di [redacted] deve essere emessa sentenza di non doversi procedere perché nei suoi confronti è già stata emessa sentenza divenuta irrevocabile in ordine allo stesso fatto, ai sensi dell'art. 649 cpp, che vieta di procedere con un secondo giudizio nei confronti del medesimo soggetto imputato per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

Più specificatamente, la difesa ha prodotto la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti n. 3031/1 emessa dal Tribunale di Milano Sez. Terza Penale in data 9-3- 2018 e passata in giudicato in data 3-4-2018, dalla quale si evince che il fatto storico e concreto in ordine al quale l'imputato è stato giudicato è sostanzialmente lo stesso.

Questo il capo di imputazione di quella sentenza divenuta irrevocabile: "reato di cui all'art. 11 comma 1 D.L.vo n. 74/2000: perché, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sostitutive sui redditi, così come risultante dal prospetto riepilogativo dei ruoli, compiva atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. In particolare, in data 20-07-2011 e in data 20-11-2011 l'imputato, quale rappresentante legale nonché socio di maggioranza al 99,5 % della [redacted], con sede in Milano, via degli Zuccaro 9 - C.F. 10051730157 - stipulava due distinti atti notarili entrambi a firma del notaio [redacted] (n. repertorio. 178.116/n. raccolta 39.332 e n. repertorio 179.1017n. raccolta 39.807) relativi alla costituzione di due trust, denominati rispettivamente [redacted] e [redacted] attraverso i quali realizzava, nel periodo maggio 2011/dicembre 2011, il trasferimento in capo agli stessi dell'intero patrimonio societario costituito prevalentemente da due immobili, siti nel Comune di Milano, del valore complessivo di 3.500.000,00. Il dolo specifico richiesto per il perfezionamento del reato di cui all'art. 11 del D.L.vo n. 74/2000, emerge dal fatto che l'imputato era a conoscenza del debito ammontante a E. 172.097,78, in quanto l'imposta era dovuta a seguito dell'opzione per rivalutazione degli immobili da lui stesso esercitata nella dichiarazione Mod. Se 2009 - Sezione - Quadri da RQ41 a RQ44. Lo stesso, quindi, non poteva ignorare il pregiudizio arrecato a ragioni del creditore erariale attraverso gli atti dispositivi da lui posto in essere. Pertanto, per la costituzione dei due [redacted] e [redacted] e il conferimento in essi di dotazioni patrimoniali, ha avuto quale unico scopo quello di paralizzare qualsiasi iniziativa parte del creditore erariale sul patrimonio societario. Fatto commesso in Milano in de 20.07.2011 e in data 20.11.2011".

E' evidente che il fatto storico e concreto che ha originato quel procedimento è lo stesso che ha originato il presente procedimento e che ha consentito la formulazione della imputazione odierna: "CAPO B): del reato p. e p. dall'art. 11 D. Lgs 74/2000 in quanto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in capo alla Magnum Worldwide Srl, pari ad E. 222.525,77, maturate tra il 2008 ed il 2011, in data 20.07.2011 conferivano gli immobili di proprietà della società, siti in via degli Zuccaro, nel [redacted] e da quest'ultimo poi li trasferivano in data 14.12.2011 alla [redacted] al fine di rendere inefficace la riscossione coattiva del citato importo da parte dell'Erario. In Milano nelle date sopra indicate".

E' ben vero che l'imposta evasa nel primo caso, vale a dire in quello già giudicata, è di E. 172.097,78, e che per tale importo la pena edittale prevista - ed in concreto erogata da quel giudice - è più tenue (da sei mesi a quattro anni), rispetto a quella che, sulla base della semplice imputazione, risulterebbe applicabile all'imputato nel presente procedimento, in cui l'importo sottratto al Fisco è sensibilmente più elevato, pari ad E. 222.525,77 (l'art. 11 cit. prevede che se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni).

Peraltro, a prescindere dalle modalità concrete con le quali la somma sottratta al Fisco è stata calcolata (nel presente procedimento l'importo è più elevato perché, verosimilmente, ricomprende anche l'evasione fiscale che è conseguita al secondo trasferimento dell'immobile, dal [redacted] alla società [redacted], è certo che il fatto nelle sue linee storiche essenziali sia lo stesso: la costituzione "ad hoc" di due trust, denominati rispettivamente [redacted] e [redacted], ed il successivo trasferimento in capo agli stessi nel maggio 2011/dicembre 2011 dell'intero patrimonio societario della società fallita, costituito prevalentemente dai due immobili siti in via Degli Zuccaro n. 9 a Milano del valore complessivo di

3.500.000,00. Ed è altrettanto certo che il Pm procedente, titolare di entrambi i procedimenti, ha prestato il consenso alla definizione di quel procedimento con sentenza di applicazione pena: sentenza che è stata tra l'altro emessa recentemente, in data 9-3/3-2018, allorchè questo procedimento era già pendente e quando già appariva evidente l'opportunità di una definizione unitaria e simultanea di tutte le imputazioni formulate nei confronti di [REDACTED]

Orbene: la Suprema Corte, qui richiamata e condivisa, ha più volte affermato che l'identità del fatto, ai fini preclusivi imposti dalla regola del *ne bis in idem* contenuto nell'art. 649 epp, sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, sicchè il divieto del secondo giudizio può operare anche ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare ricorra un'ipotesi di concorso formale di reati (cfr. per tutte: *Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005*, [REDACTED] *Rv. 231799*; cfr. più recentemente, nello stesso senso: *Sez. I. Sentenza n. 539746 del 15/03/2016 Cc.*, dep. 23/09/2016, *Rv. 268147* *Presidente*: [REDACTED] *Estensore*: [REDACTED] *Relatore*: [REDACTED] *Imputato*: P.G., P.C. in proc. [REDACTED] P.M. [REDACTED]; *Sez. 4, Sentenza n. 3315 del 06/12/2016 Ud.*, dep. 23/01/2017, *Rv. 269223* *Presidente*: [REDACTED] *Estensore*: [REDACTED] *Relatore*: [REDACTED] *Imputato*: [REDACTED] P.M. [REDACTED]; *Sez. 4, Sentenza n. 12175 del 03/11/2016 Ud.*, dep. 14/03/2017, *Rv. 270387* *Presidente*: [REDACTED] *Estensore*: [REDACTED] *Relatore*: [REDACTED] *Imputato*: [REDACTED] in proc. [REDACTED] e altri. P.M. [REDACTED]).

La Cassazione ha altresì affermato che l'operatività del divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 epp, non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo, in quanto la valutazione in ordine alla "identità del fatto" deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, all'evento ed al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica ed in quella giuridica, laddove la medesima condotta viola contemporaneamente più disposizioni incriminatrici.

Nel caso di specie, è pacifico che l'imputato sia già stato giudicato con riferimento all'operazione di elusione fiscale contestato al CAPO B) con riferimento alla costituzione del [REDACTED] e [REDACTED], perfezionatasi nel dicembre 2011. Segnatamente, in entrambi i casi l'imputazione contestata all'imputato riguarda:

- il medesimo titolo di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000;
- la medesima condotta consistente nell'aver conferito beni societari nel [REDACTED] il che costituisce l'elemento essenziale della contestazione di cui al presente procedimento penale ma che è stato altresì oggetto specificamente contemplato e contestato nel precedente procedimento già definito nei confronti dello stesso imputato, seppur nell'ambito di una condotta descritta in termini più articolati;
- il medesimo soggetto autore della condotta in esame (ancorchè nell'ambito del presente procedimento sia contemplata anche il concorso con altro soggetto non contemplato nel precedente procedimento);
- il medesimo nesso causale inteso come rapporto strumentale tra la condotta contestata, in entrambe le imputazione, e la medesima finalità di sottrarre il bene - identificato nell'immobile trasferito al [REDACTED] - in considerazione al pagamento delle imposte.

Né consente di ritenere che i fatti descritti nelle due imputazione siano diversi la circostanza che nei due differenti procedimenti penali i rispettivi capi di imputazione contemplino espressamente imposte erariali riferibili a differenti soggetti giuridici quale riferimento finalistico delle condotte in contestazione (vale a dire "[REDACTED]" e "[REDACTED]"). L'art. 11 D.L.vo n. 74/2000 punisce infatti un reato di pericolo "nel senso della semplice idoneità della condotta a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, sicché esso è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione" (cfr. sul punto: Cass. pen. Sez. II, 12 luglio 2017, D.K., n. 47827); ne consegue che la consumazione del reato coincide con la realizzazione della condotta idonea a determinare la sottrazione fraudolenta (vale a dire il trasferimento del bene al [REDACTED]). Così la Suprema corte di Cassazione: "Il fatto di reato di cui all' art. 11 cit. si perfeziona con il compimento di una condotta commissiva consistente, alternativamente, nell'eseguire atti simulati di alienazione o nel realizzare altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, sicché il momento consumativo del reato, una volta integrata la soglia di punibilità, coincide con la realizzazione degli atti depauperativi del proprio patrimonio dismessi con l'intento di pregiudicare le ragioni erariali. Sotto il profilo soggetto il reato è integrato dal dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte" (Cass. pen. Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 40442, D.S., *Massima redazionale*, 2018). Al contrario per l'integrazione della fattispecie la disposizione di legge non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo né richiede, quanto all'evento la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva. Sicché l'esecuzione esattoriale non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta illecita tende (e deve essere idonea) a

neutralizzare. In questa prospettiva, quindi, deve ritenersi che nel capo di imputazione concernente il reato di cui trattasi è solo eventuale e comunque non necessaria l'indicazione e/o l'identificazione dell'imposta o delle imposte il cui mancato pagamento l'agente si era posto come obiettivo della condotta di sottrazione fraudolenta; semmai l'indicazione o la semplice considerazione specifica dell'imposta obiettivo dell'evasione può essere utile per una valutazione ex post della concreta sussistenza del pericolo insito nella condotta contestata ma non è idonea a caratterizzare la condotta stessa in quanto non ne rappresenta un elemento essenziale ai fini dell'integrazione del reato.

Alla luce di quanto sin qui esposto si può concludere nel senso che la specifica condotta materiale contemplata al capo B) di imputazione nell'ambito del presente procedimento risulti - con precipuo riferimento a [REDACTED] - essere già stata oggetto di contestazione nell'ambito del differente procedimento RGNR 22674/15 già definito dal Tribunale di Milano, Sezione Seconda penale in composizione monocratica, con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti n. 3031/18, emessa in data 9 marzo 2018 e passata in giudicato in data 3 aprile 2018. In quest'ultimo procedimento, infatti, nell'ambito della condotta contestata è senz'altro compresa, in quanto espressamente descritta, la medesima condotta di trasferimento di beni in capo al [REDACTED] al fine di sottrarli al pagamento delle imposte, richiamata quale elemento ulteriore ma essenziale della condotta complessivamente considerata in quel procedimento.

Ricorre, pertanto, con riguardo alla contestazione di cui al capo B) di imputazione, l'ipotesi di un secondo giudizio nei confronti dello stesso soggetto per un medesimo fatto per il quale egli è già stato giudicato, con conseguente operatività del divieto di cui all'art. 649 cpp. Ne consegue che, con riferimento al reato contestato al CAPO B) dell'imputazione, deve essere emessa sentenza di non doversi procedere ex art. 425e 649 cpp nei confronti dell'imputato, per essere lo stesso già stato giudicato in ordine allo stesso fatto con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti n. 3031/1 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Seconda Penale in composizione monocratica in data 9-3- 2018, irrevocabile in data 3-4-2018.

Gli imputati devono conclusivamente essere ritenuto responsabile e condannato in ordine ai reati come sopra loro rispettivamente ascritti.

Con riferimento al reato più grave di cui al CAPO A) attribuito ad entrambi, sussiste senz'altro la circostanza aggravante di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 l.fallim. e di avere cagionato alla società un danno di rilevante gravità.

Con riferimento a [REDACTED], sussiste altresì la circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica infra-quinquennale ex art. 99 comma 4 cp. Avuto riguardo ai precedenti penali a suo carico ed alla spregiudicatezza del comportamento tenuto, non sussistono le condizioni per riconoscere a suo favore le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cp, sicchè la pena non può essere contenuta nel minimo edittale. I due reati a lui ascritti possono essere ritenuti unificati dal vincolo di medesimo disegno criminoso proprio della continuazione ex art. 81 cpv. cp.

Con riferimento a [REDACTED] invece, nonostante il ruolo preminente dal medesimo assunto all'interno dell'intera operazione descritta in imputazione ed alla qualifica di amministratore di fatto di tutte le società coinvolte, avuto riguardo al contegno processuale tenuto ed al risarcimento del danno concordato a favore della persona offesa (che nei confronti di questo imputato ha revocato la costituzione di parte civile), possono essere concesse circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cp, che all'esito di un giudizio di bilanciamento con le aggravanti contestate, possono ritenersi prevalenti ex art. 69 cp.

Pertanto, avuto riguardo ai criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cp, essa avuto riguardo alla gravità e complessità della condotta ed alla personalità degli imputati deve essere così determinata:

Per [REDACTED]:

- pena base per il reato di bancarotta di cui al CAPO A): anni tre e mesi nove di reclusione;
- aumentata ex art. 216 ult. comma l.fallim.: anni quattro di reclusione;
- aumentata ex art. 99 comma 4 cp: anni quattro e mesi tre di reclusione;
- aumentata ex art. 81 cpv. cp per la continuazione con il reato di cui al CAPO B): anni quattro e mesi sei di reclusione;
- ridotta per il rito ex art. 442 comma 3 cpp: pena finale di ANNI TRE di RECLUSIONE.

Per [REDACTED]:

- pena base: anni tre e mesi nove di reclusione;
- diminuita ex art. 62 bis cp con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante prevista dall'art. 219 comma 1 l.fallim: anni due e mesi otto di reclusione;
- ridotta per il rito ex art. 444 c.p.p.: pena finale di ANNI UNO, MESI NOVE e GIORNI DIECI di RECLUSIONE.

Sussistono le condizioni di legge per concedere a [REDACTED] il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cpp.

Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

d

Seguono per legge le pene accessorie previste per legge: ai sensi degli artt. 29 e 32 cp l'imputato [redacted] deve essere dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed in stato di interdizione legale durante la esecuzione della pena.

Ai sensi dell'art. 216 ult.coma l.fallim., entrambi gli imputati devono essere inabilitati per la durata di anni dieci all'esercizio di un'impresa commerciale e devono essere dichiarati incapaci per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.L.vo n. 74/2000 all'imputato [redacted] devono essere erogate le sanzioni ivi previste, nei minimi edittali.

Non essendoci beni in sequestro, non si dispone alcuna confisca.

Con riferimento a [redacted] spetterà al giudice dell'esecuzione, all'esito della irrevocabilità della presente sentenza, la valutazione ai sensi dell'art. 671 cpp in ordine alla sussistenza o meno del vincolo della continuazione tra questo fatto e quello già giudicato con sentenza n. 3264/14.

Con riferimento alle pretese risarcitorie formulate dalla parte civile ai sensi degli artt. 538 ss cpp nei confronti di [redacted] esse sono fondate: l'imputato deve essere condannato a risarcire a favore della costituita parte civile Fallimento [redacted] il danno morale e patrimoniale subiti, da liquidarsi in separato giudizio civile (che lo valuterà tenuto conto del fatto che l'immobile nelle more del procedimento è stato restituito alla procedura), ed a rifondere a favore della medesima le spese di costituzione e difesa, che si liquidano in E. 2.550,00, di cui E. 810,00 per studio, E. 720,00 per la fase introduttiva ed E. 1.020,00 per quella decisionale, oltre spese generali al 15% e CPA ed IVA come per legge.

Il danno può ritenersi sin da ora provato ex art. 539 e 540 cpp, quantomeno con riferimento al danno morale, nella misura di E. 10.000,00, sicchè nei confronti dell'imputato può essere emessa una provvisoria immediatamente esecutiva pari a tale importo, da pagare a favore della procedura.

La motivazione della presente sentenza è contestuale ex art. 544 comma 1 e 545 comma 2 cpp.

#### PQM

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano,  
letti gli articoli 442, 533-535 cpp

#### DICHIARA

[redacted] colpevole dei reati a lui ascritti, [redacted] colpevole del solo reato a lui ascritto al CAPO A) dell'imputazione e, ritenuta per il [redacted] la continuazione e concessa al [redacted] circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cp, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, ed operata infine la diminuzione per il rito,

#### CONDANNA

[redacted] Mariano alla pena di ANNI TRE di RECLUSIONE,  
[redacted] alla pena di ANNI UNO, MESI NOVE e GIORNI DIECI di RECLUSIONE.

PENA SOSPESA per il solo [redacted]

Letto l'art. 535 cpp.

#### CONDANNA

entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 29 e 32 cp,

#### DICHIARA

[redacted] interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed in stato di interdizione legale durante la esecuzione della pena.

Letti l'art. 216 ult.mo l.fallim., l'art. 12 D.L.vo n. 74/2000,

2

**APPLICA**

a [redacted] e a [redacted] le pene accessorie ivi previste, nei minimi di legge.

Letti gli artt. 538 ss cpp,

**CONDANNA**

[redacted] a risarcire a favore della parte civile costituita Fallimento [redacted] il danno morale e patrimoniale subito, da liquidarsi in separata sede civile, nonchè a rifondere a favore della medesima le spese di costituzione e difesa, che si liquidano in complessivi E. 2.550,00, oltre aumento del 15% ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPNA come per legge.

Letti gli artt. 539 e 540 cpp,

**CONDANNA**

[redacted] a pagare a favore della parte civile costituita Fallimento [redacted] una provvisoria immediatamente esecutiva, pari ad E. 10.000,00.

Letti gli artt. 649 e 529 cpp, 129 cpp,

**DICHIARA**

non doversi procedere nei confronti di [redacted], in ordine al reato a lui ascritto al CAPO B), per essere l'imputato già stato giudicato in ordine allo stesso fatto, con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti n. 3031/18 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Seconda Penale in composizione monocratica in data 9-3-2018, irrevocabile in data 3-4-2018.

Sentenza con motivazione contestuale ex art. 544 comma 1 cpp e 545 comma 2 cpp.

Milano, 13-11-2018.

Il giudice

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE PENALE DI MILANO  
13.11.18

*[Handwritten signature]*  
**L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO**

